

Allegato B) al Repertorio n. 10910/7709

STATUTO DELLA FONDAZIONE

ROMA EUROPEA ENTE DEL TERZO SETTORE

ART. 1

DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1. E'costituitedai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile nonché del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, una Fondazione denominata **"FONDAZIONE ROMA EUROPEA ENTE DEL TERZO SETTORE"**, o anche in forma breve **"FONDAZIONE ROMA EUROPEA ETS"** (di seguito indicata in questo Statuto anche semplicemente come "Roma Europea" e/o "Fondazione").

2. "Roma Europea ETS" è una Fondazione di diritto privato ed apartitica, senza finalità di lucro e di carattere operativo, ente del terso settore; le norme organizzative che disciplinano il funzionamento dell'ente sono raccolte nel presente statuto, che costituisce parte integrante dell'atto di Fondazione.

3. La Fondazione potrà e dovrà utilizzare l'acronimo "ETS" soltanto dal momento della sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("RUNTS"), e fintanto che rimarrà iscritta in tale Registro. Dal momento dell'iscrizione la Fondazione dovrà indicare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi della sua iscrizione nel RUNTS.

4. La Fondazione non potrà essere sottoposta a direzione e

coordinamento o essere controllata, neanche congiuntamente tra loro, da amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da formazioni e associazioni politiche, da sindacati, da associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche o da associazioni di datori di lavoro, nonché da ogni altra categoria di soggetti il cui controllo di un ente del terzo settore sia per legge escluso o vietato.

ART. 2

SEDE

1. La Fondazione ha sede in Roma all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Sorveglianza e pubblicizzato nelle forme di legge.
2. Il Consiglio di Sorveglianza della Fondazione può istituire, in Italia ed all'estero, sedi secondarie e può successivamente modificarle e sopprimerle.

ART. 3

EMBLEMA

1. La Fondazione ha come emblema che la contraddistingue e ne identifica le iniziative l'immagine stilizzata del Colosseo contornato dalle 12 stelle dell'Unione Europea ed un gabbiano sottostante.

ART. 4

DURATA

1. La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

ART. 5

SCOPI - ASSENZA DI FINALITA' LUCRATIVE E PERSEGUIMENTO DI

FINALITA' CIVICHE, SOLIDARISTICHE E DI UTILITA' SOCIALE

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore CTS, così come individuate all'articolo 6 del presente statuto.

2. Per il raggiungimento dello scopo, la Fondazione può avvalersi di tutti i mezzi ritenuti utili e, nell'ambito dei propri fini, può altresì collaborare all'organizzazione ed allo svolgimento di attività promosse da altri organismi pubblici e privati, italiani e stranieri. La Fondazione può inoltre avvalersi della cooperazione di esponenti del mondo culturale, politico, economico, scientifico, universitario, religioso e del lavoro.

ART. 6

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE ED ATTIVITA' DIVERSE

1. La Fondazione persegue le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore CTS, lettere:

d), educazione, istruzione e formazione professionale, ai

sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive

modificazioni, nonché le attività culturali di interesse

sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio

culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche

o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche

editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della

pratica del volontariato e delle attività di interesse

generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di

interesse sociale, culturale o religioso;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti

composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti

del Terzo settore;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni

confiscati alla criminalità organizzata.

2. La Fondazione può inoltre disporre l'erogazione di borse di

studio a favore di studenti universitari o di Istituti di

istruzione superiore che siano autori di studi, ricerche ed

elaborati di particolare pregio aventi ad oggetto le tematiche

elencate in sede di individuazione dello scopo fondazionale;

in ordine all'attribuzione delle borse di studio ed al

relativo importo delibera il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Consiglio di Gestione.

ART. 7

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

1. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 6, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

2. Nei limiti sopra indicati, l’individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Sorveglianza su proposta del Consiglio di Gestione.

3. Nel rispetto dei limiti di legge, la Fondazione potrà compiere ogni atto e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, che siano considerate necessarie e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ed amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria.

ART. 8

PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale.

2. Il patrimonio della Fondazione è rappresentato dal fondo di dotazione

incrementabile successivamente mediante:

- conferimenti, mobiliari ed immobiliari operati dai fondatori all'atto della costituzione della Fondazione;

- contributi e dalle quote annuali successivamente versate dai fondatori o da terzi;

- donazioni e lasciti in genere devoluti a qualunque titolo, dai proventi delle iniziative organizzate, da contributi versati da enti pubblici o privati, nonché da ogni altro eventuale bene mobile e immobile a qualsiasi titolo acquisito dalla Fondazione.

3. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività nel perseguimento dello scopo come sopra individuato.

4. Ai fini di cui ai commi precedenti, è fatto in ogni caso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, e ciò anche in ipotesi di scioglimento individuale del rapporto di partecipazione.

ARTICOLO 9

VOLONTARI

Nello svolgimento delle proprie attività, la Fondazione potrà anche avvalersi di volontari nel rispetto della normativa applicabile ed in particolare della disciplina sul volontariato di cui agli articoli 17 e 18 CTS, e s.m.i.

ART. 10

SOGGETTI DELLA FONDAZIONE

1. Assume la qualifica di Fondatore il soggetto che, all'atto della costituzione, destini una somma del proprio patrimonio personale al conseguimento dello scopo fondazionale.

2. Il soggetto che, successivamente alla costituzione della Fondazione ed accettato dalla maggioranza dei fondatori, apporta al patrimonio fondazionale una quota pari all'importo individuato dal Consiglio di Sorveglianza su proposta del Consiglio di Gestione, relativamente all'esercizio annuale di riferimento - e comunque non inferiore ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) relativa alla prima annualità di esercizio - acquisisce il diritto di partecipare al Consiglio di Sorveglianza della Fondazione e si considera integralmente equiparato nell'esercizio dei diritti previsti dal presente statuto ai Fondatori.

3. Perde la qualifica di Fondatore il soggetto che non provveda a versare alla Fondazione le somme individuate dal Consiglio di Sorveglianza , su proposta del Consiglio di Gestione.

ART. 11

SOCI

1. Sono Soci le persone che collaborano in via continuativa con la Fondazione, sostenendone i programmi, le attività e le finalità mediante periodici incontri ed iniziative disciplinate da apposito regolamento organizzativo.

2. La qualifica di Socio viene attribuita con il versamento di una quota annuale o biennale, a scelta del Socio, per l'importo stabilito dal Consiglio di Sorveglianza, e dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

3. La qualifica di Socio si perde per perdita dei requisiti di ammissione.

4. I Soci possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

5. Il Consiglio di Sorveglianza può deliberare l'esclusione del Socio che si renda gravemente inadempiente nei suoi obblighi verso la Fondazione ovvero in presenza di altri gravi motivi.

6. La Fondazione tiene, a cura del Segretario Generale, un apposito libro dei Soci nel quale saranno indicati la sede legale di ciascun Socio unitamente ai relativi indirizzi e-mail e PEC che dovranno essere utilizzati ai fini delle comunicazioni tra Fondazione e Soci in conformità alle

disposizioni del presente statuto.

7. I Soci, riuniti nell'Assemblea dei Soci, eleggono a maggioranza assoluta il Presidente dei Soci, per una durata di tre anni, tra tutti i soggetti in possesso della relativa qualifica, ed è rileggibile.

8. Il Presidente dei Soci è membro di diritto del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione ed è tenuto ad uno scrupoloso riserbo su quanto oggetto di discussione negli organi fondazionali.

ART. 12

ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Sorveglianza;
- il Consiglio di Gestione;
- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo di Controllo;
- Il Presidente;
- Il Segretario Generale;
- il Comitato Scientifico.

ART. 13

CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

1. Il Consiglio di Sorveglianza è composto dai Fondatori. Sono membri di diritto il Presidente della Fondazione, i Presidenti Onorari e il Presidente dei Soci.

2. Il Consiglio di Sorveglianza è presieduto dal Presidente

della Fondazione o, in sua assenza o impedimento, da uno dei Vicepresidenti.

3. Il Consiglio di Sorveglianza ha poteri deliberanti in relazione al raggiungimento dello scopo fondazionale e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima secondo quanto previsto dalle singole disposizioni del presente statuto, ed in particolare provvede a:

- a definire le principali linee operative della Fondazione;
- approvare il programma annuale delle attività ed il relativo fabbisogno finanziario sottoposti dal Consiglio di Gestione e predisposti dal Segretario Generale;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- nominare e revocare i membri del Consiglio di Gestione e stabilirne l'eventuale compenso;
- nominare e revocare il Presidente della Fondazione e stabilirne l'eventuale compenso;
- nominare e revocare i componenti dell'Organo di Controllo e stabilirne l'eventuale compenso;
- nominare e revocare, ove necessario, il Collegio dei Revisori dei Conti e stabilirne l'eventuale compenso;
- nominare e revocare i membri del Comitato Scientifico;
- deliberare in ordine all'ammontare dei contributi e delle quote di cui agli articoli 10 e 11 dello Statuto e di eventuali contributi straordinari;

- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;

- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l'azione di responsabilità;

- deliberare eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;

- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione e conseguente devoluzione del patrimonio.

4. Il Consiglio di Sorveglianza può nominare su proposta del Consiglio di Gestione uno o più Presidenti Onorari della Fondazione tra personalità illustri in campo nazionale ed internazionale che vivono od operino a Roma o che vi abbiano comunque vissuto od operato.

ART. 14

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

1. Il Consiglio di Sorveglianza deve essere convocato almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio. Esso, inoltre, deve essere convocato quando il Consiglio di Gestione ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta scritta un numero di componenti pari ad un terzo.

2. La convocazione viene effettuata in forma scritta dal

Presidente presso il recapito indicato dagli interessati e con un preavviso di almeno sette giorni, o in caso di comprovata urgenza, con PEC, telegramma, email, o strumento analogo, da spedire entro 2 (due) giorni prima di quello fissato per la riunione; essa deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione ed essere accompagnata dall'ordine del giorno degli argomenti da trattare. La riunione sarà comunque valida, anche se non convocata con l'osservanza delle modalità prescritte, qualora intervengano tutti i soggetti aventi titolo a parteciparvi. Compete altresì al Segretario Generale la redazione del verbale, che egli sottoscrive unitamente al Presidente. I verbali delle deliberazioni devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri, regolarmente numerati in ogni pagina; il verbale viene depositato presso la segreteria della Fondazione nei cinque giorni successivi la riunione e da quella data i soggetti aventi titolo a partecipare al Consiglio di Sorveglianza possono formulare, nei successivi cinque giorni, note ed osservazioni, in mancanza delle quali il verbale della seduta si intende approvato. Qualora vengano depositate note ed osservazioni al verbale, le stesse verranno discusse in apertura della successiva riunione del Consiglio di Sorveglianza ed in quella sede si procederà alla definitiva approvazione del verbale. In caso di assenza o di impedimento del Segretario Generale, il Consiglio di Sorveglianza provvede

a nominare un Segretario di riunione.

3. Il Consiglio di Sorveglianza delibera, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soggetti aventi titolo a parteciparvi; in seconda convocazione delibera con la presenza di almeno un quarto dei soggetti aventi titolo a parteciparvi. Le deliberazioni sono sempre assunte a maggioranza; ciascun soggetto avente diritto può delegare un terzo a presenziare al Consiglio di Sorveglianza per suo conto ed in sua vece. Nessun estraneo può ricevere più di una delega per intervenire alle riunioni del Consiglio di Sorveglianza; questo limite non vale in caso di delega interna, qualora, cioè, uno o più soggetti aventi titolo a partecipare al Consiglio di Sorveglianza deleghino, in loro conto e vece, altro soggetto avente egualmente diritto a partecipare in proprio al Consiglio di Sorveglianza. In tal caso tale soggetto potrà ricevere fino ad un massimo di tre deleghe.

4. Per le decisioni aventi ad oggetto la modifica dello Statuto, l'estinzione della Fondazione e la devoluzione del relativo patrimonio, il Consiglio di Sorveglianza delibera in seduta straordinaria con la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti dei soggetti aventi diritto ed il voto favorevole dei tre quarti degli intervenuti. In tal caso anche i soggetti aventi titolo autonomo per partecipare al Consiglio di Sorveglianza non possono essere portatori di più di una delega.

5. I verbali sono trascritti nell'apposito libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza.

ART. 15

CONSIGLIO DI GESTIONE

1. Il Consiglio di Gestione è composto da undici membri, nove dei quali eletti dal Consiglio di Sorveglianza, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Sono altresì membri del Consiglio di Gestione il Presidente della Fondazione - che ne assume la funzione di Presidente - ed il Presidente dei Soci.

2. I componenti del Consiglio di Gestione restano in carica un triennio e sono rieleggibili sino ad un massimo di tre mandati complessivi.

3. Qualora nel corso del triennio venga a cessare uno dei componenti del Consiglio di Gestione, si provvede all'immediata nomina del nuovo componente entro e non oltre un mese dalla cessazione, sostituendolo con il primo non eletto in occasione della nomina; il nuovo componente resta peraltro in carica solamente sino alla scadenza del Consiglio di Gestione.

4. Il Consiglio di Gestione si riunisce su convocazione del Presidente, oppure quando ne facciano richiesta almeno cinque componenti. La convocazione del Consiglio di Gestione viene effettuata in forma scritta, per PEC o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento dal Presidente. La riunione del Consiglio di Gestione sarà comunque valida,

anche se non convocata, qualora intervengano tutti i soggetti aventi titolo a parteciparvi. La riunione è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti. Compete al Segretario Generale della Fondazione constatare la regolarità della riunione ed il diritto dei soggetti intervenuti a parteciparvi; compete altresì al Segretario Generale la redazione del verbale di riunione, che gli sottoscriverà unitamente al Presidente. I verbali delle deliberazioni devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro, regolarmente numerato in ogni pagina.

5. Il Consiglio di Gestione sovrintende alla realizzazione dei programmi e delle attività della Fondazione sulla base delle linee generali e degli indirizzi deliberati dal Consiglio di Sorveglianza. Il Consiglio di Gestione ha i più ampi poteri e facoltà per la gestione della Fondazione e per l'amministrazione del relativo patrimonio e può pertanto compiere tutti gli atti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, che ritenga opportuni per l'attuazione dello scopo fondazionale, esclusi soltanto quelli che il presente Statuto riserva tassativamente al Consiglio di Sorveglianza.

6. In particolare il Consiglio di Gestione:

- sottopone al Consiglio di Sorveglianza il programma annuale di attività per la relativa approvazione proposto dal Segretario Generale;

- nomina il Segretario Generale e ne stabilisce il compenso;

- delibera in ordine all'assunzione ed al licenziamento del personale dipendente ed al conferimento di incarichi professionali e tecnici, su proposta dal Segretario Generale;

- esamina ed approva il bilancio preventivo predisposto dal Segretario Generale, sottoponendolo quindi a ratifica del Consiglio di Sorveglianza;

- esamina il bilancio consuntivo predisposto dal Segretario Generale e i documenti correlati e sottopone tali documenti all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza;

- indica al Consiglio di Sorveglianza l'ammontare dei contributi e delle quote di cui agli artt. 10 e 12 dello Statuto e di eventuali contributi straordinari;

- propone al Consiglio di Sorveglianza le modifiche dello statuto;

- delibera, su proposta del Segretario Generale, l'eventuale rilascio di fidejussioni e la richiesta di prestiti o di affidamenti bancari.

ART. 16

PRESIDENTE

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Sorveglianza ed assume in tale sua veste, anche la funzione di Presidente del Consiglio di Gestione.

2. Il Presidente sovrintende alle attività generali della

	Fondazione garantendone la rispondenza alle finalità	
	statutarie e promuovendo l'attuazione delle deliberazioni del	
	Consiglio di Sorveglianza.	
	3. In particolare il Presidente:	
	- ha la rappresentanza legale ed istituzionale della	
	Fondazione, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità	
	amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati;	
	- cura le relazioni, anche di carattere internazionale,	
	con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri	
	organismi anche al fine di instaurare rapporti di	
	collaborazione e sostegno alle singole iniziative della	
	Fondazione;	
	- può nominare procuratori speciali determinandone le	
	attribuzioni;	
	- ha la supervisione della gestione operativa della	
	Fondazione;	
	- propone al Consiglio di Gestione il programma annuale delle	
	attività ed il relativo fabbisogno finanziario predisposti dal	
	Segretario Generale.	
	- convoca l'Assemblea dei Soci.	
	4. Il Presidente della Fondazione convoca e presiede il	
	Consiglio di Sorveglianza, il Consiglio di Gestione e	
	l'Assemblea dei Soci. Dura in carica un triennio ed è	
	rieleggibile. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni	
	sono svolte da un Vicepresidente, nominato dal Consiglio di	

Gestione senza formalità; detta nomina è sottoposta a ratifica del Consiglio di Sorveglianza.

ART. 17

SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Gestione su proposta del Presidente della Fondazione; dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

Il segretario Generale ha la responsabilità della gestione organizzativa e finanziaria della Fondazione e gode dei poteri necessari per garantire il corretto e regolare funzionamento; egli opera in conformità al bilancio preventivo ed alle delibere del Consiglio di Gestione e di concerto con il Presidente della Fondazione.

2. In particolare il Segretario Generale:

- provvede alla gestione del personale, salvo quanto di competenza del Consiglio di Gestione;
- cura la gestione contabile e fiscale;
- predispone il bilancio preventivo e consuntivo;
- predispone il programma annuale delle attività ed il relativo fabbisogno finanziario;
- cura la gestione degli acquisti e la manutenzione di strumenti, apparecchiature e supporti in possesso della Fondazione;
- cura, secondo le deliberazioni del Consiglio di Gestione, la gestione del patrimonio;

- sottopone al Consiglio di Gestione, rendiconti semestrali delle spese e degli incassi;
- compie, nei limiti fissati dal Consiglio di Gestione, le operazioni bancarie necessarie o ritenute di utilità;
- convoca l'Assemblea dei Soci in caso di impedimento del Presidente della Fondazione.

ART. 18

ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci di cui all'Art. 11. che precede.

L'Assemblea ha funzione meramente consultiva e di sostegno nei programmi, le attività e le finalità della Fondazione.

2. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente della Fondazione o dal Segretario Generale, in caso di impedimento del Presidente della Fondazione.

3. La convocazione dell'Assemblea viene effettuata in forma scritta o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento dal Presidente con un preavviso di almeno tre giorni; essa deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione ad essere accompagnata dall'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

4. La riunione dell'Assemblea sarà comunque valida, anche se non convocata con l'osservanza delle modalità prescritte, qualora intervengano tutti i soggetti aventi titolo a parteciparvi.

5. L'Assemblea dei Soci si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Soci .

6. In seconda convocazione l'Assemblea dei Soci è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7. Le riunioni dell'Assemblea dei Soci possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati.

ART. 19

COMITATO SCIENTIFICO

1. L'organizzazione ed il coordinamento delle iniziative culturali facenti capo alla Fondazione è attribuito ad un apposito Comitato Scientifico, composto da personalità in possesso dei necessari requisiti di indipendenza e di competenza professionale. Il Presidente ed i componenti del comitato scientifico sono nominati dal Consiglio di Gestione, con delibera soggetta a successiva ratifica del Consiglio di Sorveglianza. Le cariche di Presidente e di componente del comitato scientifico sono gratuite.

ART. 20

ORGANO DI CONTROLLO

1 L'organo di controllo è nominato dal Consiglio di Sorveglianza. Dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Può essere monocratico oppure formato da tre (3) membri. In tale caso costituisce un Collegio il cui Presidente viene eletto dall'organo che procede alla sua nomina.

2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo Amministrativo e Contabile e sul suo concreto funzionamento. Può inoltre esercitare la Revisione Legale dei Conti.

3. I Componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri e ai membri del Consiglio di Sorveglianza notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale; in caso di redazione del Bilancio Sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

5. L'Organo di controllo partecipa (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio di Gestione.

ART. 21

ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

A cura del Segretario Generale viene compilato il bilancio preventivo di esercizio, che deve essere sottoposto, prima dell'inizio di ciascun esercizio, all'approvazione del Consiglio di Gestione, salva la successiva ratifica del Consiglio di Sorveglianza. Il Segretario generale predispone altresì il bilancio consuntivo annuale, da inoltrare senza ritardo al Consiglio di Gestione, che lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

2. Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

3. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

4. Il bilancio consuntivo dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo

settore, e dunque:

a) potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora la Fondazione abbia entrate inferiori a 220.000 euro;

b) in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;

c) dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita dal decreto ministeriale 5 marzo 2020, e s.m.i.;

d) dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dalla Fondazione ai sensi dall'articolo 6 CTS.

5. Se la Fondazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il RUNTS e a pubblicarlo nel proprio sito Internet.

6. Se la Fondazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli

eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché ai partecipanti.

7. Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il RUNTS.

ART. 22

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Qualora obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del CTS, e s.m.i., ed ove la relativa funzione non sia stata attribuita all'Organo di controllo nella composizione di legge, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro, determinandone anche il compenso.

2. Il revisore legale o la società di revisione restano in carica per il periodo stabilito dal Consiglio d'Indirizzo al momento della nomina ovvero, in mancanza di determinazione della durata della carica, fino a dimissioni o a revoca da parte del Consiglio di Amministrazione, e possono sempre essere rinominati.

3. Il Consiglio di Amministrazione può decidere di nominare il revisore legale anche qualora non sia obbligatorio per legge.

ART. 23

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

1. In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Sorveglianza, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

ART. 24

CLAUSOLA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Firmato:

- Michele Giuseppe Vietti

- Gianfranco Capocasale Notaio

Copia su supporto informatico è conforme all'originale redatto su supporto cartaceo e conservato nei miei atti, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e art. 68 ter, L. 16/2/1913 n. 89, che si rilascia ad uso iscrizione RUNTS, nei termini per la registrazione.

Consta in detto formato di pagine ventisei

Civitavecchia, lì 3 giugno 2024

Firmato digitalmente: Notaio Gianfranco Capocasale